Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Sabato, 18 settembre 1971 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1971.

Attribuzione, per l'anno 1969, alla Regione sarda, della quota dell'imposta generale sull'entrata, riscossa nell'ambito regionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 dello statuto della Regione sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione del citato art. 8 dello statuto;

Considerato che è stato raggiunto l'accordo con il Presidente della Regione sarda per la determinazione della quota dell'imposta generale sull'entrata da attribuire, per l'anno 1969, alla regione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione autonoma della Sardegna è attribuita per l'anno finanziario 1969, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, la quota del 79 % dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nell'ambito regionale.

A tali fini si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito dell'imposta corrisposta al 1° ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1952, dagli obbligati residenti nelle *provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro.*

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti alle sezioni di tesoreria provinciali dell'isola e sull'importo dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto 1° ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma. Detti importi dei versamenti saranno decurtati delle quote dell'11,50 %, del 4 %, del 2 % e dell'1,60 % devolute a favore dei comuni e delle provincie ai sensi, rispettivamente, degli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni; dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1969, n. 964; dell'art. 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, sostituiti rispettivamente dagli articoli 7 e 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, nonchè delle quote devolute ai comuni in base all'art. 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Art. 2.

Gli intendenti di finanza di Cagliari, Sassari e Nuoro e l'intendente di finanza di Roma comunicheranno al Ministero del tesoro, ciascuno per la parte di competenza, l'ammontare dei versamenti di cui al terzo comma del precedente articolo in base ai quali sarà provveduto alla corresponsione alla Regione di quanto ad essa spettante.

Art. 3.

La spesa derivante dal presente decreto graverà sul capitolo 1799/R dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1971
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 33

(8341)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1971.

Costituzione della « riserva naturale integrale » « Val Grande », in provincia di Novara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nello art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 giugno 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che nel settore occidentale della foresta demaniale S. Bernardino in provincia di Novara, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esiste, fra gli altri, il vasto territorio di « Val Grande » di ha. 973, situato ad altitudine da m. 550 a m. 2053 (Cima Pedun), situato in comune di Cossogno, e costituito da un grande ventaglio che dalla Cima Pedun, dalla Corona di Ghina, da Cima Sasso e Cima Tuss, scende verso ovest alla Valle Fiorina (Val Grande) e verso nord-est alla Valle Aperta, secondo i confini indicati nella carta I.G.M. in scala 1:25.000, foglio numero 15 II S.E. (Premosello) e foglio n. 16 III S.O. (M. Zeda), che tale zona, di difficile accesso, ricca di acque, comprende boschi naturali di conifere e latifoglie, anche plurisecolari, ed è racchiusa entro contrafforti rocciosi ed eccelse cime che presentano condizioni ideali di rifugio e di nidificazione per l'aquila ed il camoscio;

Tenuto presente che, a seguito di indagini territoriali eseguite dalla commissione per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche, la suddetta zona, per il suo preminente interesse nazionale, rientra nei territori segnalati negli elenchi dei biotopi italiani meritevoli di conservazione e di protezione;

Rilevato che la zona, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, è stata illustrata in alcuni studi e relazioni di preminente interesse ai fini della protezione e conservazione della natura;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con apposito atto deliberativo;

Decreta:

Art. 1.

La località « Val Grande », già indicata nelle premesse, situata nel comprensorio della foresta demaniale S. Bernardino in provincia di Novara, esattamente indicata nella planimetria al 25.000 allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in « riserva naturale integrale ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1971

Il Ministro: NATALI

DAI FOGLI 15 II S.E. e 16 III S.O. DELL'I.G.M. SCALA 1: 25.000
F.D. S. BERNARDINO
R.N.I. VAL GRANDE
Comune di Trontano
Comune di Malesco
VALLE APERTA
COMUNE DI PREMOSELLO
CIMA PEDUN 2111
Comune di Cossogno
CORONA DI GHINA
CIMA SASSO 1916
CIMA TÜSS 1735
Comune di S. Bernardino V.
VAL GRANDE
CONFINE DI COMUNE
LIMITE DI FORESTA
LIMITE DI RISERVA
5100
99
98
97
96
5095
455
56
57
58
459

(8275)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1971.

Modificazioni al decreto ministeriale 24 novembre 1970 relativo alla determinazione delle misure dei tassi di interesse agevolati sulle operazioni previste dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 2 giugno 1961, n. 454, riguardante l'attuazione di un piano per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1961-1965;

Visto l'art. 27 della cennata legge n. 454 che stabilisce nella misura del 2 % il tasso d'interesse sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 26 della legge 26 maggio 1965, n. 590, che ha ridotto dal 2 % all'1 % il tasso d'interesse dei mutui previsti dall'art. 27 della cennata legge n. 454;

Visto l'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il quale prevede che fino al 31 dicembre 1972, i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e di ogni altro settore economico sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per le materie di sua competenza, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Considerato che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella seduta del 16 settembre 1970 nel determinare i nuovi tassi massimi da assumere come base per la concessione del contributo statale negli interessi sulle operazioni di credito agevolato, ha espresso il parere che venga mantenuta ferma la vigente misura dei tassi agevolati anche sui finanziamenti agricoli;

Visto il decreto interministeriale Tesoro-Agricoltura n. 128655/58G2 del 24 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1971, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 298, con il quale in relazione al disposto dello art. 44 del cennato decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, è stato determinato nella misura del 2 % o del 3 %, a seconda del tipo d'intervento, il tasso d'interesse annuo agevolato sulle operazioni creditizie previste dagli articoli 6, 9, 11, 12, 13, 16, 32 e 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970;

Considerato che il penultimo comma del disposto del suddetto decreto interministeriale n. 128655/58G2 nello stabilire che i suddetti tassi agevolati si applicano tra l'altro anche alle analoghe operazioni creditizie previste dall'art. 27, della cennata legge n. 454, ha determinato per tali finanziamenti, una maggiorazione del tasso d'interesse dall'1 % al 2 % in contrasto, quindi, con quanto stabilito dall'art. 26 della già citata legge 26 maggio 1965, n. 590, ed al parere espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella anzidetta seduta del 16 settembre 1970;

Ritenuto pertanto che occorre adeguare il tasso d'interesse delle operazioni disciplinate dall'art. 27 della citata legge n. 454, a quello previsto dalla normativa sopra richiamata e che quindi necessita procedere alla modifica del cennato decreto interministeriale numero 128655/58G2 del 24 novembre 1970;

Decreta:

Il penultimo comma del dispositivo del decreto interministeriale Tesoro-Agricoltura n. 128655/58G2 del 24 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1971, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 298, è così modificato:

« I tassi predetti si applicano anche alle analoghe operazioni creditizie di cui agli articoli 9, 16 e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e 4 della legge 23 maggio 1964, n. 404. Il tasso di interesse per i mutui previsti dallo art. 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, rimane stabilito nella misura dell'1 %, di cui all'art. 26 della legge 26 maggio 1965, n. 590 ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1971
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 371

(8251)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1971.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1971, presentato dal fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1971 presentato dal fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana;

Considerato che — a fronte di una disponibilità prevista in lire 1.750.000.000 (unmiliardosettecentocinquantamilioni) — il suddetto fondo prevede di investire nel 1971 lire 580.000.000 (cinquecentottantamilioni) nell'acquisto di proprietà immobiliare in Milano e lire 1.170.000.000 (unmiliardocentosettantamilioni) nell'acquisto di valori mobiliari e in partecipazioni di primari enti e società;

Visto lo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1956, n. 279;

Viste le note del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica rispettivamente del 16 febbraio 1971, n. 107794, e del 2 marzo 1971, n. 3/975;

Ritenuto che la richiesta del fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga prevista dal terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1971, presentato dal fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

(8299)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1971.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1971, presentato dal fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1971 presentato dal fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde;

Considerato che a fronte di disponibilità previste in lire 4.808.000.000 (quattromiliardiottocentoottomilioni) il suddetto fondo prevede di investire nel 1971 lire 1.602.000.000 (unmiliardoseicentoduemilioni) nell'acquisto di valori mobiliari;

Visto lo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1963, n. 817;

Viste le note del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministero del tesoro rispettivamente del 9 febbraio 1971, n. 3592, e del 25 febbraio 1971, n. 107791/109382;

Ritenuto che la richiesta del fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga prevista dal terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, comma terzo, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1971, presentato dal fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

(8298)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della confezione in serie di camicie operanti in provincia di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore della confezione in serie di camicie operanti in provincia di Padova si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della confezione in serie di camicie operanti in provincia di Padova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8434)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Lugo

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna in data 7 settembre 1971, n. 22737 è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, numero 952, la variante al programma di fabbricazione del comune di Lugo relativa ad insediamento dell'edificio destinato a scuola materna « Capucci ».

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria dell'amministrazione provinciale di Ravenna a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(8320)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 187-NA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 187-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Battimiello Assunta, con sede in Napoli, via A. Cantelmo n. 10.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Napoli.

(8208)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 454-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 454-VI », a suo tempo assegnato alla ditta « Favor » di Pozzi Pierpaolo, con sede in Vicenza, via Contrà S. Caterina n. 68.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri sei analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(8209)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 705-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati dieci punzoni recanti il marchio d'identificazione « 705-MI », a suo tempo assegnato alla ditta « Giasa » di Giardiello Attilio, con sede in Milano, via P. da Canobio n. 2.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Milano.

(8212)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 146-NA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 146-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Minieri Armando, con sede in Napoli, via Principessa Margherita n. 76.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Napoli.

(8213)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 175-NA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione «175-NA», a suo tempo assegnato alla ditta Damato Gaetano, con sede in Napoli, via Felice Cavallotti n. 5.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri quattro analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Napoli.

(8214)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 67-NA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 67-NA », a suo tempo assegnato alla ditta D'Amato Nicola, con sede in Napoli, via Fratelli Ruggi n. 22.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri trenta analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Napoli.

(8215)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 619-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 619-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Dalla Vecchia Sergio, con sede in Vicenza, via Tornieri n. 40.

(8216)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tredicesima estrazione per l'ammortamento del prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste »

Si rende noto che il giorno 5 ottobre 1971, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la tredicesima estrazione di due serie del prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste », che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1972.

I numeri delle serie sorteggiate verranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1971

(8260)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172

Corso dei cambi del 16 settembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	613,55	613,55	613,25	613,55	612,70	613,50	613,57	613,55	613,55	613,50
Dollaro canadese	605 —	605 —	605 —	605 —	603 —	605,15	604,90	605 —	605 —	605 —
Franco svizzero .	154,02	154,02	153,95	154,02	153,90	154 —	153,95	154,02	154,02	154 —
Corona danese .	83,925	83,925	83,92	83,925	83,20	83,83	83,90	83,925	83,92	83,92
Corona norvegese .	88,84	88,84	88,84	88,84	88,50	88,77	88,83	88,84	88,84	88,80
Corona svedese .	121,03	121,03	121 —	121,03	120,60	120,90	120,955	121,03	121,03	121 —
Fiorino olandese .	179,12	179,12	179,15	179,12	178,90	179,15	179,15	179,12	179,12	179,15
Franco belga .	12,777	12,777	12,7750	12,777	12,74	12,75	12,7725	12,777	12,77	12,78
Franco francese	111,175	111,175	111,06	111,175	111,20	111,30	111,13	111,175	111,17	111,30
Lira sterlina .	1515,95	1515,95	1514,50	1515,95	1514,50	1515,10	1515,375	1515,95	1515,95	1515,90
Marco germanico .	182,11	182,11	181,98	182,11	181,70	182,15	182,07	182,11	182,11	182,15
Scellino austriaco .	25,153	25,153	25,14	25,153	25,05	25,15	25,135	25,153	25,15	25,15
Escudo portoghese	22,40	22,40	22,55	22,40	22,50	22,45	22,50	22,40	22,40	22,40
Peseta spagnola	8,8635	8,8635	8,865	8,8635	8,80	8,88	8,8625	8,8635	8,86	8,87

Media dei titoli del 16 settembre 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . . .	92,80
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,20
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,225
» 5 % (Ricostruzione)	91,95
» 5 % (Riforma fondiaria) .	92,025
» 5 % (Città di Trieste)	92,075
» 5 % (Beni esteri)	90,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,45
» 5,50 % » » 1968-83 .	89,275
» 5,50 % » » 1969-84	94,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,45
» » » 5,50 % 1977 .	99,775
» » » 5,50 % 1978 .	99,425
» » » 5,50 % 1979 .	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) .	98 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1975)	93,925
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,75
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,875
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	97 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 settembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	613,56
Dollaro canadese	604,95
Franco svizzero .	153,985
Corona danese	83,912
Corona norvegese .	88,835
Corona svedese .	120,992
Fiorino olandese . .	179,135
Franco belga	12,775
Franco francese	111,152
Lira sterlina	1515,662
Marco germanico	182,09
Scellino austriaco	25,144
Escudo portoghese	22,45
Peseta spagnola . .	8,863

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 30791 in data 23 ottobre 1970 l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione di una biblioteca, costituita da n. 402 volumi, del valore complessivo di L. 389.500 disposta dal professore Mario Trincas.

(8237)

Autorizzazione all'Istituto regionale ciechi di Torino ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Torino, in data 19 luglio 1971, si autorizza il presidente dell'Istituto regionale ciechi di Torino ad accettare, in nome e per conto dell'ente medesimo, il legato di L. 1.000.000 (unmilione) disposto con testamento olografo del dott. Dario Gribaldo.

(8318)

Autorizzazione all'Università di Catania ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Catania n. 1546 in data 16 luglio 1970 l'Università di Catania è stata autorizzata ad acquistare delle aree da destinare all'ampliamento della nuova Città universitaria site nella contrada di S. Sofia della estensione di mq. 5883 e nella contrada Petraro-Chiuse Lunghe e S. Sofia, della estensione di mq. 24039 per l'importo complessivo di L. 140.000.000.

La predetta autorizzazione è stata concessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

(8246)

Autorizzazione all'Università di Urbino ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Pesaro e Urbino n. 8237 in data 30 giugno 1971 l'Università di Urbino è stata autorizzata ad acquistare una porzione di fabbricato sito in Urbino, via Saffi, n. 32 del prezzo di L. 20.000.000.

(8242)

Vacanza della cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di diritto amministrativo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8442)

Vacanza della seconda cattedra di clinica ostetrica e ginecologica presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, è vacante la seconda cattedra di clinica ostetrica e ginecologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8443)

Vacanza della cattedra di storia della musica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di storia della musica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8441)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'amministrazione delle « Opere pie raggruppate » di Bagnacavallo ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.66/35345 in data 1° settembre 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione delle « Opere pie raggruppate », di Bagnacavallo (Ravenna), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici presso l'Ospedale degli infermi, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(8324)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1971 all'11 maggio 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 899/71, 915/71, 931/71 e 944/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA), dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), da Repubblica Unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-5-71 al 5-5-71	Paesi terzi 6-5-71	Paesi terzi dal 7-5-71 all' 11-5-71	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 1°-5-71 al 5-5-71	SAMA... 6-5-71	SAMA... dal 7-5-71 all' 11-5-71
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci .	460,00 (1)	488,10 (1)	488,10 (1)	385,00 (1)	413,10 (1)	413,10 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	4.915,00	5.196,25	5.196,25	4.602,50	4.883,75	5.883,75
11.01-D	12	Farina di avena . .	5.326,85	5.326,85	5.326,85	5.014,35	5.014,35	5.014,35
11.01-E		Farina di granturco:						
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	4.129,35	4.129,35	4.129,35	3.816,85	3.816,85	3.816,85
	18	II. altra	2.319,35	2.319,35	2.319,35	2.163,10	2.163,10	2.163,10
11.01-F	22	Farina di riso	3.501,85	3.501,85	3.501,85	3.345,60	3.345,60	3.345,60
11.01-G	25	Farina di grano saraceno . . .	1.795,00	1.795,00	2.638,75	1.482,50	1.482,50	2.326,25
11.01-H	28	Farina di miglio	2.006,25	2.006,25	2.006,25	1.850,00	1.850,00	1.850,00
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	2.638,75	2.638,75	2.638,75	2.482,50	2.482,50	2.482,50
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-5-71 all' 5-5-71	Paesi terzi 6-5-71	Paesi terzi dal 7-5-71 all' 11-5-71	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 1°-5-71 al 5-5-71	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya 6-5-71	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 7-5-71 all' 11-5-71
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:						
		A. semole e semolini:						
	008	II. di segala	5.535,60	5.535,60	5.535,60	5.223,10	5.223,10	5.223,10
	012	III. di orzo	4.915,00	5.196,25	5.196,25	4.602,50	4.883,75	4.883,75
	015	IV. di avena	5.326,85	5.326,85	5.326,85	5.014,35	5.014,35	5.014,35
		V. di granturco:						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso:						
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	564,35	564,35	564,35	251,85	251,85	251,85
	023	2. altri	4.129,35	4.129,35	4.129,35	3.816,85	3.816,85	3.816,85
	025	b. altri	2.319,35	2.319,35	2.319,35	2.163,10	2.163,10	2.163,10
	028	VI. di riso	3.501,85	3.501,85	3.501,85	3.345,60	3.345,60	3.345,60
	032	VII. di grano saraceno	1.795,00	1.795,00	2.638,75	1.482,50	1.482,50	2.326,25
	035	VIII. di miglio	2.006,25	2.006,25	2.006,25	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	038	IX. di sorgo	2.638,75	2.638,75	2.638,75	2.482,50	2.482,50	2.482,50
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):						
	045	I. di frumento	4.722,50	4.722,50	4.722,50	4.566,25	4.566,25	4.566,25
	048	II. di segala	4.015,60	4.015,60	4.015,60	3.859,35	3.859,35	3.859,35
	052	III. di orzo	4.247,50	4.497,50	4.497,50	4.091,25	4.341,25	4.341,25
		IV. di avena:						
	055	a. avena spuntata	2.997,50	2.997,50	2.997,50	2.841,25	2.841,25	2.841,25
	058	b. altra	4.613,10	4.613,10	4.613,10	4.456,85	4.456,85	4.456,85
	062	V. di granturco	3.549,35	3.549,35	3.549,35	3.393,10	3.393,10	3.393,10
	065	VI. di grano saraceno	1.474,35	1.474,35	2.224,35	1.318,10	1.318,10	2.068,10
	068	VII. di miglio	3.058,10	3.058,10	3.058,10	2.901,85	2.901,85	2.901,85
	072	VIII. di sorgo	4.050,00	4.050,00	4.050,00	3.893,75	3.893,75	3.893,75
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero.	zero
		C. cereali perlati:						
	078	I. di frumento	5.649,35	5.649,35	5.649,35	5.493,10	5.493,10	5.493,10
	082	II. di segala	4.799,35	4.799,35	4.799,35	4.643,10	4.643,10	4.643,10
	085	III. di orzo	6.705,00	7.095,60	7.095,60	6.392,50	6.783,10	6.783,10
	088	IV. di avena	4.613,10	4.613,10	4.613,10	4.456,85	4.456,85	4.456,85
	092	V. di granturco	3.549,35	3.549,35	3.549,35	3.393,10	3.393,10	3.393,10
	095	VI. di grano saraceno	1.474,35	1.474,35	2.224,35	1.318,10	1.318,10	2.068,10
	098	VII. di miglio	3.058,10	3.058,10	3.058,10	2.901,85	2.901,85	2.901,85
	102	VIII. di sorgo	4.050,00	4.050,00	4.050,00	3.893,75	3.893,75	3.893,75
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:						
	108	I. di frumento	3.658,10	3.658,10	3.658,10	3.501,85	3.501,85	3.501,85
	112	II. di segala	3.116,25	3.116,25	3.116,25	2.960,00	2.960,00	2.960,00
	115	III. di orzo	2.764,35	2.923,75	2.923,75	2.608,10	2.767,50	2.767,50
	118	IV. di avena	2.997,50	2.997,50	2.997,50	2.841,25	2.841,25	2.841,25
	122	V. di granturco	2.319,35	2.319,35	2.319,35	2.163,10	2.163,10	2.163,10
	125	VI. di grano saraceno	996,25	996,25	1.474,35	840,00	840,00	1.318,10
	128	VII. di miglio	2.006,25	2.006,25	2.006,25	1.850,00	1.850,00	1.850,00

Numero della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-5-71 al 5-5-71	Paesi terzi 6-5-71	Paesi terzi dal 7-5-71 all'11-5-71	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 1°-5-71 al 5-5-71	SAMA ecc. 6-5-71	SAMA ecc. dal 7-5-71 all'11-5-71
11.02 (segue)	132	VIII. di sorgo	2.638,75	2.638,75	2.638,75	2.482,50	2.482,50	2.482,50
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. fiocchi:						
	138	I. di frumento	6.491,85	6.491,85	6.491,85	6.179,35	6.179,35	6.179,35
	142	II. di segala	5.535,60	5.535,60	5.535,60	5.223,10	5.223,10	5.223,10
	145	III. di orzo	5.426,25	5.738,75	5.738,75	5.113,75	5.426,25	5.426,25
	148	IV. di avena .	5.883,75	5.883,75	5.883,75	5.571,25	5.571,25	5.571,25
	152	V. di granturco	4.129,35	4.129,35	4.129,35	3.816,85	3.816,85	3.816,85
	155	VI. di riso	5.993,75	5.993,75	5.993,75	5.681,25	5.681,25	5.681,25
	158	VII. di grano saraceno	1.795,00	1.795,00	2.638,75	1.482,50	1.482,50	2.326,25
	162	VIII. di miglio	3.577,50	3.577,50	3.577,50	3.265,00	3.265,00	3.265,00
	165	IX. di sorgo	4.693,10	4.693,10	4.693,10	4.380,60	4.380,60	4.380,60
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:						
	172	I. di frumento	2.887,50	2.887,50	2.887,50	2.575,00	2.575,00	2.575,00
	175	II. altri	1.903,10	1.903,10	1.903,10	1.590,60	1.590,60	1.590,60
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	01	A. denaturati	616,25	644,35	644,35	347,50	375,60	375,60
		B. altri:						
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2) .	1.288,10	1.288,10	1.288,10	113,10	113,10	113,10
	12	II. non nominati . . .	4.476,85	4.476,85	4.476,85	3.301,85	3.301,85	3.301,85
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	01	a. presentato sotto forma di farina .	6.673,75	6.673,75	6.673,75	6.111,25	6.111,25	6.111,25
	04	b. altro	5.128,75	5.128,75	5.128,75	4.566,25	4.566,25	4.566,25
		II. altro:						
	11	a. presentato sotto forma di farina	5.113,75	5.391,85	5.391,85	4.551,25	4.829,35	4.829,35
	14	b. non nominato	3.963,10	4.171,25	4.171,25	3.400,60	3.608,75	3.608,75
	21	B. torrefatto	4.525,60	4.768,10	4.768 10	3.963,10	4.205,60	4.205,60
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco	1.288,10	1.288,10	1.288,10	225,60	225,60	225,60
	04	II. amido di riso	2.401,25	2.401,25	2.401,25	807,50	807,50	807,50
	07	III. amido di frumento	2.437,50	2.437,50	2.437,50	1.375,00	1.375,00	1.375,00
	14	IV. fecola di patate	1.288,10	1.288,10	1.288,10	225,60	225,60	225,60
	18	V. altri	1.288,10	1.288,10	1.288,10	113,10	113,10	113,10
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:						
		A. non torrefatti:						
	02	I. di frumento	11.875,00	11.875,00	11.875,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	05	II. altri	9.655,00	9.655,00	9.655,00	280,00	280,00	280,00
	08	B. torrefatti	11.875,00	11.875,00	11.875,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-5-71 al 5-5-71	Paesi terzi 6-5-71	Paesi terzi dal 7-5-71 all'11-5-71	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 1°-5-71 al 5-5-71	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya 6-5-71	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 7-5-71 all'11-5-71
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.293,75	5.293,75	5.293,75	293,75	293,75	293,75
	06	b. altri	3.663,10	3.663,10	3.663,10	225,60	225,60	225,60
		II. altri:						
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.293,75	5.293,75	5.293,75	293,75	293,75	293,75
	09	b. non nominati	3.663,10	3.663,10	3.663,10	225,60	225,60	225,60
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata .	5.293,75	5.293,75	5.293,75	293,75	293,75	293,75
	12	II. altri	3.663,10	3.663,10	3.663,10	225,60	225,60	225,60
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	01	a. aventi tenore in amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	811,25	811,25	811,25	811,25	811,25	811,25
		b. altri:						
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50
	07	2. non nominati	2.595,60	2.595,60	2.595,60	2.595,60	2.595,60	2.595,60
		II. di altri cereali:						
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	648,75	648,75	648,75	648,75	648,75	648,75
	14	b. altri .	2.595,60	2.595,60	2.595,60	2.595,60	2.595,60	2.595,60

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(6680)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per esami a sette posti di ingegnere geografo in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1970, registro n. 17 Difesa, foglio n. 84, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 21 aprile 1970, con il quale è stato indetto un concorso per esami a nove posti di ingegnere geografo in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1970, registro n. 49, foglio n. 221, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 20 ottobre 1970, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sopraindicato;
Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1971, con il quale si e provveduto ad adeguare il suddetto bando di concorso alle nuove norme contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 e conseguentemente a ridurre da nove a sette i posti da conferire ed a riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in questione;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1966, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a nove (ora sette) posti di ingegnere geografo in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare, indetto con decreto ministeriale 2 marzo 1970, e modificato con decreto ministeriale 28 giugno 1971, e così composta:

Presidente:
Cuonzo avv. Lorenzo, consigliere di Stato.

Membri:
Marussi prof. Antonio, ordinario di geodesia presso l'Università di Trieste;
Solaini prof. Luigi, ordinario di topografia presso il Politecnico di Milano;
Zancla dott. Emilio, ispettore generale;
Bencini ing. Piero, ingegnere geografo capo.

Segretario:
Lehmann dott. Giorgio, consigliere (E).

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888, ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1971
Registro n. 41 *Difesa, foglio n.* 12

(8218)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso a trentadue posti di sperimentatore negli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 20 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1971, registro n. 7, foglio n 3, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a trentadue posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;
Considerato che il prof. Pier Luigi Ghisleni si trova nella impossibilità di partecipare ai lavori della commissione relativi alle prove scritte del concorso fissate per i giorni 8, 9 e 10 luglio c.a.;

Decreta:

In sostituzione del prof. Luigi Ghisleni è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso a trentadue posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, il prof. Raffaele Barbieri, ordinario di agronomia e coltivazioni erbacee nella facoltà di agraria dell'Università di Napoli.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1971
Registro n. 12, *foglio n.* 381

(8234)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2637 in data 22 giugno 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1969;
Visto il decreto n. 1623 in data 29 aprile 1971, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in questione;
Visti i verbali delle operazioni concorsuali rassegnati dalla citata commissione e constatata la legittimità e regolarità delle operazioni medesime;
Vista la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Morano Franco . . . . punti 64.390
2. Fioramonti Sergio . . . . » 58,665
3. Amosso Enrico . . . . » 57,030
4. Vacino Achille . . . . » 56,04
5. Ferrari Giorgio . . . . » 55,145
6. Franchino Eusebio . . . . » 54,280
7. Ravelli Antonio . . . . » 52,975
8. Gennaro Massimo . . . . » 52,665
9. Talarico Michele . . . . » 51,645

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 26 luglio 1971

Il medico provinciale: GUANTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2691 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1969;
Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Morano Franco: consorzio medico Sandigliano-Borriana;
2) Fioramonti Sergio: condotta medica di Ghislarengo;
3) Amosso Enrico: condotta medica di Castelletto Cervo;
4) Vacino Achille: condotta medica di Lignana;
5) Ferrari Giorgio: condotta medica di Carisio;
6) Franchino Eusebio: consorzio medico Fobello-Rimella-Cervatto;
7) Ravelli Antonio: consorzio medico Cravagliana-Sabbia-Vocca-Civiasco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 26 luglio 1971

Il medico provinciale: GUANTI

(8223)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1064 del 17 maggio 1971, con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1968;
Considerato che a seguito di rinuncia dell'avente diritto, si è resa vacante la condotta 2ª di Castellina in Chianti;
Ritenuta la necessità di procedere all'assegnazione della suddetta condotta al candidato che segue nella graduatoria di merito degli idonei, approvata con proprio decreto n. 1063 del 17 maggio 1971;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Sergio Ciatti è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica di Castellina in Chianti.

Il sindaco di Castellina in Chianti è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio e del comune interessato.

Siena, addì 1° settembre 1971

Il medico provinciale f.f.: BARSINI

(8220)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 377 e n. 378 entrambi in data 13 luglio 1971, concernenti l'approvazione della graduatoria dei candidati idonei e la assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di veterinario condotto in provincia di Pesaro e Urbino;

Considerato che, a seguito di rinuncia da parte del vincitore dott. Giuseppe Cantoni (giusta sua nota del 30 luglio 1971), si è resa vacante la condotta del consorzio veterinario di Pennabilli-Casteldelci;

Riconosciuto che occorre provvedere all'assegnazione della menzionata condotta al concorrente che ne ha diritto secondo l'ordine della graduatoria e l'indicazione preferenziale risultante dalla domanda di ammissione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;

Decreta:

Il concorrente dott. Gildo Tambella è dichiarato vincitore della condotta consorziale citata in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Pesaro, addì 30 agosto 1971

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(8222)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1971, n. **30.**

Interventi regionali per la profilassi e le terapie delle malattie infettive e diffusive e per la disinfestazione da insetti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 12 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) ad acquistare vaccini, sieri ed altri preparati profilattici, disinfettanti e disinfestanti per interventi immediati a favore delle popolazioni quando si manifesti un pericolo epidemiologico per la salute pubblica;

b) ad assumersi l'onere della spesa necessaria per la completa eliminazione delle zanzare specie nelle zone del litorale, stipulando, a tal fine, apposite convenzioni con ditte specializzate per un ciclo triennale d'interventi;

c) ad assegnare ai comuni nel cui territorio si verifichino infestazioni da termiti, speciali sovvenzioni da utilizzare, vuoi per la lotta contro le termiti — nei fabbricati, nei terreni e nei prodotti legnosi parassitati — vuoi per la concessione di sussidi ai proprietari di immobili nella ipotesi di restauri, rifacimenti o demolizioni per danni cagionati da tali insetti.

Art. 2.

Alla stipula delle convenzioni, di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, provvede l'Assessore all'igiene e alla sanità, previa deliberazione della Giunta regionale. Le speciali sovvenzioni, di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo, sono assegnate con decreto dell'assessore.

Art. 3.

Per le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1973, la spesa di lire 100 milioni, di cui lire 10 milioni per gli interventi indicati alla lettera *a*), 60 milioni per quelli previsti alla lettera *b*) e 30 milioni per quelli della lettera *c*).

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 sono istituiti, al titolo I - sezione IV - rubrica 6 - i seguenti capitoli:

categoria III — cap. 272 con la denominazione: « Spese per l'acquisto di vaccini, sieri ed altri preparati profilattici, disinfettanti e disinfestanti per interventi immediati a favore delle popolazioni della Regione » e con lo stanziamento di lire 10 milioni;

categoria III — cap. 273 con la denominazione: « Spese per la completa eliminazione delle zanzare specie nelle zone del litorale » e con lo stanziamento di lire 60 milioni;

categoria IV — cap. 284 con la denominazione: « Sovvenzioni ai comuni nel cui territorio si verifichino infestazioni da termiti per la lotta contro le termiti e per la concessione di sussidi ai proprietari di immobili nella ipotesi di restauri, rifacimenti o demolizioni per danni cagionati da tali insetti » e con lo stanziamento di lire 30 milioni.

A favore di detti capitoli si provvede mediante prelevamento di lire 100 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (rubrica n. 6 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

Art. 4.

Le singole spese previste dall'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*), fanno carico, per l'esercizio finanziario 1971, rispettivamente ai sopracitati capitoli 272, 273 e 284 e quelle relative agli esercizi finanziari 1972 e 1973 graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Gli stanziamenti, eventualmente non impegnati nell'esercizio finanziario 1971, potranno essere utilizzati anche nell'esercizio finanziario 1972.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 3 agosto 1971

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1971, n. **31**.

Garanzia fidejussoria a favore degli enti ospedalieri della Regione per anticipazioni di fondi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 12 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di agevolare la concessione di anticipazioni agli enti ospedalieri della Regione, per sollevarli dal grave stato di difficoltà in cui versano a causa dei ritardati pagamenti di quanto loro dovuto dagli enti pubblici mutualistici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere fidejussione a garanzia delle anticipazioni che gli enti ospedalieri stessi contrarranno con istituti di credito fino alla concorrenza dell'importo di lire cinque miliardi.

La garanzia della Regione è subordinata alla condizione che la durata delle anticipazioni non sia superiore ad anni tre.

Art. 2.

Le domande per ottenere la garanzia di cui al precedente articolo dovranno essere presentate all'Assessorato regionale dell'igiene e della sanità e per conoscenza all'Assessorato regionale delle finanze, corredate dei seguenti atti:

a) deliberazione esecutiva con la quale l'ente ospedaliero dispone l'assunzione dell'anticipazione. In tale atto saranno riportati i singoli crediti nei riguardi degli enti mutualistici e le anticipazioni eventuali già concesse o in corso di concessione;

b) dichiarazione del comitato provinciale di controllo competente dalla quale risulti l'ammontare delle entrate ordinarie desunte dall'ultimo consuntivo;

c) copia del contratto di tesoreria e situazione di tesoreria alla data dell'adozione della delibera di cui alla precedente lettera *a*).

Art. 3.

La concessione della garanzia è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene ed alla sanità di concerto con l'Assessore alle finanze.

Il limite di garanzia a favore di ciascun ente ospedaliero dovrà essere comunque in proporzione delle entrate accertate secondo quanto previsto dal precedente articolo 2 lettera *b*), tenendo conto dei crediti in corso e delle anticipazioni già concesse risultanti dagli accertamenti effettuati dall'Assessorato delle finanze.

Art. 4.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente art. 1, nel caso di mancato pagamento da parte degli enti ospedalieri, alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte dell'istituto di credito, la Regione effettuerà il relativo pagamento rimanendo sostituita la Regione agli enti ospedalieri in tutte le ragioni di diritto dei loro crediti nei confronti degli enti mutualistici.

Art. 5.

Per il regolamento dei rapporti derivanti dalla concessione della garanzia, l'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare apposita convenzione con gli enti ospedalieri e gli istituti di credito interessati. In tali convenzioni dovrà essere inscrita la clausola che autorizzi l'Assessore alle finanze a prelevare dal tesoriere dell'ente ospedaliero le somme versate dagli enti mutualistici per i crediti esistenti al momento della concessione della garanzia.

Art. 6.

Per il finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fidejussoria di cui agli articoli precedenti e per i conseguenti recuperi delle somme pagate sono istituiti nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 e per quelli successivi, in relazione alla durata delle anticipazioni, i seguenti capitoli:

stato di previsione dell'entrata

al titolo II, categoria XI, rubrica n. 1, capitolo 125, con la denominazione: « Recupero delle somme pagate a seguito della garanzia regionale sulle anticipazioni di cassa concesse agli enti ospedalieri »

per memoria

stato di previsione della spesa

al titolo II, sezione IV, rubrica n. 3, categoria XIV, capitolo 578, con la denominazione: « Oneri derivanti dalla concessione di garanzia a favore degli enti ospedalieri per anticipazioni di cassa »

per memoria

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione dei relativi stanziamenti, di pari importo in entrata e in spesa, all'atto dei rispettivi accertamenti e impegni.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 3 agosto 1971

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1971, n. **32.**

Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11, avente per oggetto provvedimenti per lo sviluppo dei servizi sanitari delle istituzioni per l'assistenza psichiatrica e di igiene mentale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 12 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1971, 1972 e 1973.

Art. 2.

La lettera *c*) dell'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11, è modificata come segue:

« *c*) per la concessione di borse di studio a favore del personale medico, del personale di assistenza sanitaria infermieristica e del rimanente personale per la frequenza a corsi, rispettivamente di specializzazione e perfezionamento, di aggiornamento e di qualificazione ».

Art. 3.

Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 2, lettera *a*), della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11, fra le iniziative rivolte al potenziamento dell'assistenza psichiatrica si intendono compresi anche la costruzione di edifici, la dotazione di impianti e servizi generali e l'acquisto delle attrezzature sanitarie e dell'arredamento.

Il precedente comma ha valore di interpretazione autentica della disposizione in esso richiamata.

Art. 4.

Le domande per la concessione delle sovvenzioni in base alla presente legge dovranno essere presentate all'Assessorato dell'igiene e della sanità, per l'esercizio finanziario 1971, entro due mesi dell'entrata in vigore della legge stessa e, per gli esercizi finanziari 1972 e 1973, entro il 31 ottobre, rispettivamente, del 1971 e del 1972.

Art. 5.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, è istituito, al titolo I, sezione IV, rubrica n. 6, categoria IV, il capitolo 281 con la denominazione: « Sovvenzioni alle amministrazioni provinciali per lo sviluppo dei servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale » e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1971 (rubrica n. 6 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 300 milioni, relativo all'esercizio finanziario 1971, fa carico al precitato capitolo 281 e quello per gli esercizi 1972 e 1973 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 3 agosto 1971

BERZANTI

(7857)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.